

COMUNE DI BACOLI
REGISTRO ORDINANZE
N° 94 del. 25/SET/2020



Comune di Bacoli
Prov. di Napoli

Protocollo N°: 0021397
Del: 25/09/2020
Titolo.: 1
Tipo: Uscita

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- il DECRETO LEGGE n. 83 del 30/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/220, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 luglio 2020 recante "proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, recante" Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti”;

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, applicabili sull'intero territorio nazionale, e in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e) ai sensi del quale: d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” coordinato con la legge n. 74 del 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge del 17/07/2020 n. 77;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 -Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12/06/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15/07/2020;

Vista, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 63 del 24/07/2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 64 del 31/07/2020; n. 65 del 06/08/2020 e n. 66 del 08/08/2020;

Viste, da ultimo, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 71 del 9 settembre 2020 e n. 72 del 24 settembre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.03.2020, del 28.03.2020, del 03.04.2020, del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, nonché il decreto del 30.04.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020;

Dato atto che il Presidente della Regione Campania con ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020 ha confermato le misure disposte con le Ordinanze n. 56 del 12 giugno 2020, n. 59 del 01 luglio 2020 , n. 60 del 04 luglio 2020 e n. 61 del 08 luglio 2020;

Dato atto, altresì, che il Presidente della Regione Campania con ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020 ha:

- ulteriormente confermato le disposizioni di cui all'Ordinanza regionale n.66 dell'8 agosto 2020, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°;
- disposto l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze di cui al successivo punto 1.4. o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- prorogato le misure, confermate con Ordinanza n.71 del 9 settembre 2020, di cui all'Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; dell'Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020; dell'Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020, richiamando tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con le menzionate ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto”, stabiliscono l'obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;

Richiamato il verbale di Conferenza di servizi del 14.05.2020, nell'ambito del quale il Sindaco, in tema di CORONAVIRUS, ha precisato la necessità di garantire anche il rispetto delle misure contenitive, normativamente previste, all'uopo applicando bene le norme per garantire l'effettività dei rimedi di prevenzione;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati nell'area flegrea ed in ambito comunale;

Rilevati i casi di positività in tutto l'ambito regionale;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Rappresentata dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure relative alla conseguente fase di ripresa delle attività;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale - COC;

Viste le situazioni di assembramento registratesi in particolari punti del territorio;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Visto che, per l'effettivo rischio di generazione di situazioni di assembramento, con impossibilità di garantire il rispetto delle misure di distanziamento, occorre interdire lo svolgimento di eventi pubblici ed assemblee in luoghi chiusi e limitare l'accesso dei partecipanti in luoghi all'aperto, per l'elevato rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, consentendo esclusivamente eventi pubblici ed assemblee all'aperto con DPI e numero dei presenti in grado di garantire la distanza minima di sicurezza;

Considerato, altresì, che occorre adottare, da parte degli Organi competenti, opportune misure preventive delle situazioni di assembramento;

Atteso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale consentire l'accesso ai luoghi pubblici, nel rispetto delle misure di sicurezza;

Vista la necessità di assumere le misure contenitive in grado di prevenire il rischio di contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti ed assembramenti;

ORDINA

- dal 25 settembre e fino al 4 ottobre 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, è interdetto lo svolgimento di assemblee, iniziative pubbliche, convegni ed eventi in luoghi chiusi. E' limitato l'accesso dei partecipanti in luoghi all'aperto al numero compatibile al rispetto della distanza minima di sicurezza, per l'elevato rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti.
- Sono consentiti esclusivamente convegni ed eventi all'aperto, con DPI e numero dei presenti in grado di garantire la distanza minima di sicurezza;
- è obbligatorio, su tutto il territorio comunale, indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze regionali o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 25/09/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

- Verranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate da fenomeni di assembramento;
 - I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
 - è obbligatorio, su tutto il territorio comunale, indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
 - La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
 - Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
 - L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento.
- La trasmissione del verbale - contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Agli Organi competenti la vigilanza, per evitare assembramenti;
- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig.Prefetto di Napoli;
 - al Sig.Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli;

- al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baia;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- all'Unità di Crisi regionale;
- all'ANCI Campania;
- ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì, 25/09/2020



IL SINDACO

Dott. Josi Gerardo Della Ragione